Comune di Vaglia
Provincia di Firenze

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n..... del .....

INDICE		
Art.1	*Oggetto del Regolamento*	
Art. 2	*Presupposto*	
Art. 3	*Definizione di rifiuto e classificazione*	
Art. 4	*Soggetti passivi*	
Art. 5	*Locali e aree scoperte soggette al tributo*	
Art. 6	*Locali e aree scoperte non soggette al tributo*	
Art. 7	*Determinazione della superficie tassabile*	
Art. 8	*Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiarie*	
Art. 9	*Procedura per l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche*	
Art. 10	*Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo da parte delle utenze non domestiche*	
Art.11	*Determinazione della tariffa del tributo*	
Art.12	*Istituzioni scolastiche statali*	
Art. 13	*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*	
Art. 14	*Piano Finanziario*	
Art. 15	*Articolazione delle tariffe del tributo*	
Art. 16	*Tariffa per le utenze domestiche*	
Art. 17	*Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*	
Art. 18	*Tariffa per le utenze non domestiche*	
Art. 19	*Classificazione delle utenze non domestiche*	
Art. 20	*Dichiarazioni ai fini tari*	
Art. 21	*Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati*	
Art. 22	*Mancato svolgimento del servizio*	
Art. 23	*Riduzioni tariffarie*	
Art. 24	*Agevolazioni per le utenze domestiche*	
Art. 25	*Agevolazioni straordinarie "una tantum"*	
Art. 26	*Tributo giornaliero*	
Art. 27	*Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)*	
Art. 28	*Riscossione*	
Art. 29	*Rateizzazione degli avvisi bonari*	
Art. 30	*Funzionario Responsabile*	
Art. 31	*Attività accertativa*	
Art. 32	*Trattamento dei dati personali*	
Art. 33	*Norme finali e di rinvio*	
Art. 34	*Entrata in vigore*	

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di Vaglia, istituita dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n.147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI (tassa sui rifiuti) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per "utenze domestiche" si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per "utenze non domestiche" tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E CLASSIFICAZIONE

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso

l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti alla TARI, oltre a tutti i locali utilizzati, quelli utilizzabili, considerando tali:
   - per le utenze domestiche: tutti gli immobili forniti di arredo o dotati di almeno un'utenza attiva ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica; Per le unità pertinenziali, accatastate in categoria C/6 la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai pubblici servizi.
   - per le utenze non domestiche: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica, e comunque ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
3. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

   <u>Per le utenze domestiche</u>
   - *le unità immobiliari adibite a civile abitazione e pertinenze (ad accezione dei locali accatastati in categoria C6) prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica);*
   - *i locali inagibili come dichiarati ai fini IMU;*
   - *le superfici coperte con altezza inferiore a 190 centimetri;*
   - *le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
   - *i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
   - *le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;*
   - *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili su tre lati con strutture fisse.*

   <u>Per le utenze non domestiche:</u>
   - *gli immobili dove non sia presente nessuna attività e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica);*
   - *le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili che restano invece soggette al tributo;*
   - *le centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
   - *le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o alla sosta gratuita dei veicoli;*
   - *le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
   - *le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburanti, comprese le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;*

- *le aree scoperte e locali adibiti all'allevamento degli animali, alla produzione di paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, e locali destinati esclusivamente alla stagionatura senza lavorazione;*
- *le superfici di strutture sanitarie pubbliche e private, anche veterinarie, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili;*
- *locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose.*

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare le circostanze che danno diritto alla loro detassazione, presentando apposita "istanza di esenzione" predisposta dal Comune. L'esenzione avrà decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 7
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassata ai fini della TARI è quella calpestabile.
2. Per superficie calpestabile si intende la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Nel caso in cui non si disponga della superficie calpestabile, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80% di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n.138 del 1998.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n.138 del 1998.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono detassabili le superfici destinate al deposito o stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	**% di abbattimento della superficie**
falegnamerie	20%

autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche	50%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	20%
Verniciatura	80%
Galvanotecnici	90%
Fonderie	90%
Fabbri	80%
Lavorazioni del marmo e della pietra	80%
Studi dentistici o odontoiatrici	20%
Laboratori radiologici di analisi o fotografici	20%
Studi veterinari	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 nonché la percentuale di abbattimento del comma 3, gli interessati devono:
   - indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, il ramo di attività, le superfici produttive di rifiuti speciali o la percentuale di abbattimento prevista per la propria attività;
   - comunicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, fatture quietanziate ecc.).

Art. 9
PROCEDURA PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le richieste di uscita dal regime di servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006 e del D.L. n.41/2021 dovranno essere presentate dalle utenze non domestiche entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti l'anno precedente. Alla comunicazione è allegato l'accordo con il soggetto che effettua la attività di recupero dei rifiuti. La durata della facoltà di uscita dal servizio pubblico non potrà essere inferiore al tempo minimo stabilito dalla normativa.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune e al Gestore del servizio nei termini di legge, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente suddivisi per codice EER e per impianto di destinazione con indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati. La riduzione è prevista esclusivamente sulla parte variabile e sarà concessa proporzionalmente alle quantità avviate a recupero e certificate dal soggetto terzo.
3. È obbligo dell'utente provvedere alla presentazione della documentazione nei tempi prescritti; il mancato rispetto di tale obbligo determina l'applicazione della sanzione di cui al regolamento del servizio di gestione rifiuti e la perdita del beneficio della riduzione.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo (salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di prevedere una maggior frequenza) esclusivamente a

mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere comunque almeno le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
d) dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice EER;
e) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. È obbligatorio effettuare le comunicazioni mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore secondo le specifiche procedurali sul sito.
6. Fermo restando che la parte fissa non è suscettibile di riduzione, la riduzione della corresponsione della quota variabile della tariffa, subordinatamente al positivo esito della verifica della documentazione presentata, sarà riconosciuta a consuntivo dal primo avviso utile a partire dall'anno successivo a quello di competenza.
7. A pena di decadenza dei benefici previsti, l'utente che intenda uscire dal servizio pubblico ha l'obbligo di restituzione delle attrezzature eventualmente fornite dal Gestore; la restituzione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1 gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico, salvo diverso accordo col Gestore e fermo restando comunque, in tal caso, il divieto di utilizzo delle attrezzature non ancora riconsegnate.

Art. 10
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico,la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, <u>entro il 30 Giugno dell'anno successivo</u>, a pena di decadenza, compilando l'apposita dichiarazione e consegnando la seguente documentazione:

a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
d) dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice EER, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
e) dati identificativi dell'impianto/degli impianti cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione).

5. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd previsto dal Comune sulla base della Tabella allegata al D.P.R. 27.04.1999 n.158) della categoria corrispondente.
6. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno nel quale è presentata la dichiarazione o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'attività.

Art. 11
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art.193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31.

Art. 13
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n.36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 27, L.208/2015, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 14
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n.147.
2. Il piano finanziario è redatto dal competente soggetto, individuato dalla Legge con le modalità ed i termini previsti dalle norme in materia.
3. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 15
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nell'allegato del presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

Art.16
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La *quota fissa* della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti;
2. La *quota variabile* della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Ka e Kb, sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare dell'intestatario del Tributo, risultano ivi residenti (famiglie coabitanti).
2. La situazione del numero dei componenti residenti è comunicata dall'Ufficio anagrafico comunale al 31 dicembre di ogni anno, e applicata ai fini della determinazione della tariffa per l'anno successivo.
3. Al fine della determinazione del numero dei componenti, anche se iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, non sono considerati:
   - le persone ricoverate in case di cura o di riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari;
   - le persone che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 183 giorni.
   - le persone non aventi titolo ad avere la residenza in quell'immobile, per le quali risulta presentata istanza di cancellazione anagrafica;
4. Per le utenze domestiche relative a civili abitazioni, accatastate in categoria A (escluso A/10) intestate a persone fisiche residenti in diverso fabbricato, per il calcolo degli occupanti si applica quello del nucleo familiare iscritto all'Anagrafe del Comune di residenza. Se il Comune di residenza è il Comune di Vaglia, il numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito d'ufficio, mentre se il Comune di residenza è diverso, il numero dei componenti lo stato di famiglia deve essere dichiarato o certificato. Qualora non pervenga alcuna dichiarazione viene attribuito d'ufficio il numero di 4 componenti. Qualsiasi variazione del numero dei componenti, deve essere dichiarata entro il 31 dicembre di ogni anno e viene applicato dal 1 gennaio dell'anno successivo.
5. Nel caso in cui l'intestatario della TARI sia una persona fisica residente in diverso fabbricato e nell'immobile denunciato risultino residenti altre persone o locazioni, il numero dei componenti è dato dalla somma dei componenti del nucleo familiare dell'intestatario, come da precedente comma, e di coloro che risultano residenti e/o affittuari.
6. Per le utenze domestiche relative a civili abitazioni, accatastate in categoria A (escluso A/10) intestate a persone giuridiche, il numero dei componenti attribuito d'ufficio è pari a 4.
7. Nel caso in cui l'intestatario della TARI sia una persona giuridica e nell'immobile denunciato risultino residenti altre persone o locazioni, il numero dei componenti è dato dalla somma di 4 componenti, come da precedente comma, e di coloro che risultano residenti e/o affittuari.
8. Per le utenze di immobili accatastati in categoria C, non pertinenze di abitazioni, la tariffa è calcolata secondo la parte fissa e variabile di un componente.

Art. 18
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, lavorazione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in locali diversi, a meno che non si tratti di fabbricati accatastati separatamente, nel qual caso è plausibile attribuire ad ogni fabbricato una tariffa adeguata alla relativa destinazione d'uso.
5. Per i locali promiscui, ovverosia immobili ad uso domestico ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, la superficie di quest'ultima dovrà essere scorporata dalla superficie tassabile della relativa utenza domestica e tassata secondo la specifica attività esercitata.
6. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l'attività ma nello stesso permanga la presenza anche solo di un'utenza attiva ai servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica), il tributo sarà calcolato secondo la parte fissa e variabile dei depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta.

ART. 20
DICHIARAZIONI AI FINI TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15/2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata:
   - direttamente al Comune e in questo caso si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune;

- a mezzo posta raccomandata e in questo caso si intende consegnata alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
- a mezzo fax, posta elettronica e PEC e in questo caso si intende consegnata alla data del rapporto di ricevimento.

La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell'Ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine di 90 giorni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio, fermi restando gli effetti di eventuali atti ritualmente notificati divenuti definiti.
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla tassa hanno l'obbligo di presentare nuova dichiarazione di inizio entro 90 giorni dal decesso. L'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

   <u>per le UTENZE DOMESTICHE</u>:
   - Generalità del denunciante/soggetto passivo, con codice fiscale ed indirizzo di residenza, recapito postale e di posta elettronica;
   - Dati catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (ove esistente), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
   - Generalità e/o codice fiscale dei soggetti occupanti i locali, se diversi dai residenti;
   - Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o in cui è intervenuta la variazione;
   - la sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni o riduzioni.

   <u>per le UTENZE NON DOMESTICHE:</u>
   - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia dell'attività svolta (con specificazioni quali ad esempio codice ATECO dell'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali);
   - Recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
   - Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito di poteri di sottoscrizione della dichiarazione, con indicazione della qualifica;

- Dati catastali, indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (ove esistente), la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali, l'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o di variazione degli elementi precedentemente denunciati;
- la sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni o riduzioni.
- Planimetria dell'immobile nei seguenti casi:
    a. fabbricati non accatastati in categoria ordinaria;
    b. immobili nei quali si producono in tutto o in parte rifiuti speciali;
    c. aree scoperte operative.

9. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o perché oggetto di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
11. Se la dichiarazione iniziale o di variazione viene presentata direttamente, il Comune rilascia una ricevuta di protocollo, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, in alternativa l'Ente deve rispondere alle dichiarazioni iniziali, di variazione o di cessazione entro 30 giorni lavorativi dalla loro presentazione, con le modalità ed i contenuti previsti dalle vigenti norme in materia.
12. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti uffciali, quali l'indirizzo di residenza, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

ART. 21
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
    a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
    b) i dati identificativi del contribuente: nome, cognome, codice fiscale, ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo, recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti), codice utente, indirizzo utenza, coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
    a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
    b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

ART. 22
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 23
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa relativamente alla parte variabile è ridotta nelle seguenti ipotesi:
   a) Utenze domestiche relative ad abitazioni intestate ai fini TARI a soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE): riduzione del 20% fermo restando che, ai sensi di legge (art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014), per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo si applica in misura ridotta di due terzi.
   b) Utenze domestiche intestate ai fini TARI ad anziano o disabile, residente nell'immobile ma dimorante in casa di riposo o istituto di ricovero, purché non affittate: riduzione del 30%;
   c) Utenze domestiche relative a fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: riduzione del 20%;
   d) Utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici: riduzione del 20%;
   e) Utenze non domestiche relative a locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, così come risultante da licenza e a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare: riduzione del 30%.
2. La tariffa relativamente alla parte variabile e fissa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
   - Utenze domestiche che devono conferire i propri rifiuti in punti di raccolta distanti dal confine della proprietà privata da 201 a 400 mt: riduzione del 10%;
   - Utenze domestiche che devono conferire i propri rifiuti in punti di raccolta distanti dal confine della proprietà privata da 401 a 800 mt: riduzione del 25%;
   - Utenze domestiche che devono conferire i propri rifiuti in punti di raccolta distanti dal confine della proprietà privata oltre 800 mt: riduzione del 60%;

3. Le riduzioni possono essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 60% della parte variabile della tariffa.
4. Le riduzioni vengono concesse su richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza.
5. Le riduzioni saranno valide anche per gli anni successivi, senza che il contribuente debba presentare nuova richiesta.

6. Il Comune o il Soggetto che svolge il servizio, sono autorizzati a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.
7. Nel caso di verifica con esito negativo, la riduzione verrà tolta dal primo giorno di applicazione e il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto.
8. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

Art. 24
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura - ai sensi di Legge - agli utenti domestici del servizio in condizioni economico-sociali disagiate, condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati dalla suddetta autorità, che definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.
2. Nel Comune di Vaglia sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
   a) ai nuclei familiari residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura di € 12.000,00 è prevista la riduzione del 50% sulla parte variabile e fissa della tassa;
   b) ai nuclei familiari residenti, la cui certificazione ISEE è compresa tra € 12.000,01 e € 15.000,00 è prevista la riduzione del 25% sulla parte variabile e fissa della tassa;
3. Le agevolazioni competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano indicate nella dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza.
4. Le agevolazioni sono valide solo per l'anno in cui è stata presentata l'istanza o la dichiarazione iniziale.
5. Il competente ufficio comunale può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la veridicità della documentazione presentata. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

ART. 25
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE "UNA TANTUM"

1. Con deliberazione della Giunta comunale, il Comune può stabilire riduzioni straordinarie "una tantum", anche a favore di specifiche categorie di utenza, a seguito del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali (calamità naturali, pandemie, gravi eventi di natura straordinaria ecc.) anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Art. 26
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n.160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. La maggiorazione del 50% non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche o di uso pubblico effettuate con carattere ricorrente e per le quali la riscossione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche avviene mediante convenzione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n.160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art.27
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del cosiddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, comunque esso venga denominato dall'Ente competente.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 28
RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un apposito avviso bonario di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati (solitamente F24 per assicurare almeno una modalità di pagamento del tributo gratuita), sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n.444/2019.
2. E' previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo nelle seguenti modalità:
   - per posta ordinaria;
   - con plico raccomandato.
3. Ai sensi dell'art. 15/ter del D.L.34/2019, i versamenti ai fini TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe

deliberate per l'anno precedente. I versamenti, invece, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sull'apposito portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ogni anno, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Ai sensi di legge, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Il Comune è tenuto a garantire al contribuente almeno due rate di pagamento a distanza semestrale.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della rata.
7. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'ufficio tributi del Comune.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso di pagamento del tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
9. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell'avviso di pagamento alle scadenze previste, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto:
   - un sollecito di pagamento, indicante le somme da versare in unica rata entro la data indicata, con addebito delle spese di notifica, e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà all'emissione di avviso di accertamento, con le sanzioni previste dalla Legge, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato per posta ordinaria. Dietro sollecito, il contribuente può richiedere la rateizzazione della somma dovuta, per un massimo di 4 rate.
   - un avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con le sanzioni prevista dalle Legge, gli interessi e le spese di notifica, nel caso in cui l'avviso di pagamento sia stato inviato con plico raccomandato.

Art. 29
RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

1. Gli avvisi di pagamento bonari possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

   a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa:
   - ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
   - ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
   - ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

   c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

   d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

   e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

   g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

Art. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31
ATTIVITA' ACCERTATIVA

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
   a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
   b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
   a) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per tali operazioni, il Comune ha facoltà di avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, appositamente nominati. Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire documento di riconoscimento.
   b) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per quanto sopra, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, copia o elenchi o flussi informatici, ovvero a mettere a disposizione le specifiche banche dati nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, relativamente a:
   a) occupazione di spazi ed aree pubbliche;
   b) comunicazioni di fine lavori ricevute;
   c) provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
   d) provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
   e) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai sensi dell'art.1, c.1091, L.145/2018, l'Ente può destinare una quota del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente relativo agli accertamenti TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché di apposito regolamento approvato in merito.

Art. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196.

ART. 33
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili e al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO (A)

TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' UTENZE NON DOMESTICHE

1) Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
2) Cinematografi teatri
3) Autorimesse magazzini senza vendita
4) Campeggi distributori impianti sportivi
5) Stabilimenti balneari
6) Esposizioni autosaloni
7) Alberghi con ristorante
8) Alberghi senza ristorante
9) Case di cura e di riposo
10) Ospedali
11) Uffici agenzie studi professionali
12) Banche
13) Negozi abbigliamento. librerie cartoleria ferramenta e altri beni durevoli
14) Edicola farmacia tabaccai plurilicenze
15) Negozi tessuti antiquariato cappelli ombrelli
16) Banchi di mercato durevoli
17) Attività artigianali parrucchiere ecc.
18) Attività art. falegname idraulico elettricista fabbro
19) Carrozzeria autofficina elettrauto
20) Attività industriali con capannoni di produzione
21) Attività artigianali con produzione di beni specifici
22) Ristoranti trattorie pizzerie ecc
23) Mense birrerie
24) Bar caffe'
25) Supermercato macellerie generi alimentari
26) Plurilicenze alimentari e miste
27) Ortofrutta fiori pizza a taglio pescherie
28) Ipermercati di generi misti
29) Banchi di mercato genere alimentari
30) Discoteche ecc